



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Cairoli, 85 - 70122 BARI
TEL. 080/5213404 - 5210843
FAX 080/5246145
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET : www.figcpuglia.it



Stagione Sportiva 2005/2006

Comunicato Ufficiale N° 40 del 27 marzo 2006

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1. STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 110 DEL 24 MARZO 2006

.....OMISSIS.....

1) RISULTATI GARE DEL 22 MARZO 2006

GIRONE A:	MUGGIA – VIRTUS VECOMP	1 - 2
GIRONE B:	IMPERIA 1923 – SETTIMO	2 - 1
GIRONE D:	PIANELLA – PONTEVECCHIO	4 - 4
GIRONE F:	SANTA MARINELLA – TAVOLARA CALCIO	1 - 1
GIRONE G:	REAL IPPOGRIFO – LUCERA	1 - 0

A seguito dei predetti risultati accedono ai quarti di finale di Coppa Italia le seguenti Società:
ESPERIA VIAREGGIO, IMPERIA 1923, MONTEGIORGIO, PONTEVECCHIO, REAL IPPOGRIFO,
ROSARNO, SANTA MARINELLA e VIRTUS VECOMP.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. Segreteria

3.1.1. VARIAZIONI DI TESSERAMENTO

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei calciatori "**giovani dilettanti**" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art.39.1 delle N.O.I.F., fino al 31 maggio 2006.

La data di invio delle richieste presso i Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori "non professionisti"

Il tesseramento di calciatori "**non professionisti**" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo), può essere effettuato:

– *fino a venerdì 31 marzo 2006 (ore 13.00)*

La data di invio delle richieste presso Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

3.1.2. (STRALCIO NOTA DELL'A.I.A.C. GRUPPO REGIONALE PUGLIA DEL 21/3/2006)

In concomitanza con lo svolgimento del Corso di Allenatore di Base a Taranto, il Settore Tecnico ha indetto, con le periferiche dell'A.I.A.C., dei Seminari di Aggiornamento della durata di un giorno, riservati agli Allenatori Dilettanti.

In Puglia detto Corso sarà svolto il giorno 3 Aprile 2006 a Laterza (Ta), c/o la Cittadella della Cultura e c/o il Comunale di Laterza.

I Tecnici saranno il sig. Selvaggi Franco ed il prof. Galluzzi Vito.

I seminari si svolgeranno nell'arco di una giornata, per complessive 6 ore (4 ore di tecnica e tattica calcistica e 2 ore di metodologie di allenamento).

Per iscriversi contattare il Presidente Regionale A.I.A.C. al 347 2661143 oppure inviare un'email all'indirizzo mimmorianeri@email.it.

3.2. Delibere della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare, presieduta dal Dott. Alfonso CARPINELLI e con la partecipazione del Dott. Franco CAPUTO, del Prof. Pasquale COLAIANNI, del Rag. Giacomo LATTANZI, dell'Avv. Filippo Moschetti (componenti) e del Rag. Giacomo SASSANELLI (rappresentante AIA), nella riunione del 27 marzo 2006 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE

Gara: A.S.D. NUOVA ANDRIA - ATLETICO CORATO dell'11 marzo 2006 (Reclamo della A.S.D. Nuova Andria in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara). Comunicato Ufficiale n. 38 del 16 marzo 2006.

La Commissione Disciplinare rileva che la reclamante non ha osservato il termine perentorio entro il quale i reclami alla Commissione Disciplinare, avverso le decisioni del Giudice Sportivo debbono pervenire entro le ore 12 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, come prescritto sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 23 febbraio 2006 concernente l'abbreviazione dei termini procedurali d'innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime 4 giornate dei campionati Regionali e Provinciali.

Poiché, invece, il reclamo è stato spedito il 21 marzo 2006 ed è pervenuto il 22 marzo 2006 ed inoltre non risulta trasmessa copia alla controparte, il reclamo stesso è inammissibile, ai sensi dell'art. 29 commi 5 e 9 del Codice di Giustizia Sportiva

P.Q.M.

DELIBERA

Dichiarare inammissibile il reclamo in oggetto, addebitando la relativa tassa sul conto della reclamante.

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 27/03/2006.

**IL PRESIDENTE
Vito Tisci**